



Istituto Comprensivo TE4 San Nicolò a Tordino

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

Via della Pace, 2 – San Nicolò a Tordino – 64100 TERAMO - tel. 0861 232405 / 0861 58162 fax 0861 233627

C.F. 92025990679 Cod. Mecc.TEIC83100E e-mail: teic83100e@istruzione.it Pec: teic83100e@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO ANTI-COVID E PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO

1.PREMESSA

2.DISPOSIZIONI GENERALI

3.DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Approvato dal Collegio Docenti del 1/9/2022.
Approvato dal Consiglio d'istituto del 7/9/2022

PREMESSA

Nella fase di ripresa delle attività didattiche in presenza è fondamentale il rapporto di fiducia e la consapevolezza della corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia, al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza.

Occorre infatti condividere un vero e proprio patto di alleanza educativa, finalizzato al contenimento del rischio.

E' indispensabile, quindi, una collaborazione attiva di studenti e famiglie, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione della pandemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva.

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per “sanificazione” si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata.
- f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate.
- g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Precondizioni per la presenza a scuola

Le precondizioni per la presenza a scuola delle studentesse e degli studenti, di tutto il personale scolastico e di eventuali soggetti esterni sono **l'assenza** di:

(Linee guida congiunte Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione –Agosto 2022)

- Sintomatologia compatibile con Covid-19, quale: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell'olfatto, cefalea intensa)
- Temperatura corporea superiore a 37.5° C
- Test diagnostico per la ricerca di SAS-CoV-2 POSITIVO.

2. A tutti i componenti della comunità scolastica (studentesse e studenti della scuola primaria e secondaria, personale scolastico, componenti del nucleo familiare) **si raccomanda**:

- di non accedere agli edifici della scuola in presenza delle condizioni sopra descritte;
- l'igiene delle mani ed etichetta respiratoria;
- l'utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per il personale scolastico e per gli alunni a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19.

E' opportuno mantenere e promuovere le norme di prevenzione delle infezioni acquisite nei precedenti anni scolastici.

3. Il personale scolastico è tenuto ad arieggiare continuamente i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. In particolare, le finestre dei servizi igienici verranno lasciate sempre aperte.

Art. 2 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze **è vietato** in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica.

2. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto previa presentazione, **al docente della prima ora (studenti) e in segreteria (lavoratori), dell'esito negativo del test al termine dell'isolamento previsto.**

3. È consigliabile per i familiari delle studentesse e degli studenti rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;

Art. 3- Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza.

2. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio. La Scuola dispone di termometri ad infrarossi e, laddove necessario, potrà farne uso per effettuare delle misurazioni della temperatura corporea.

3. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, **devono rimanere a casa** ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, il pediatra, la guardia medica.

Art. 4 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti

A genitori e studenti non è consentito sostare all'interno degli spazi scolastici prima dell'orario d'ingresso al fine di ridurre possibili assembramenti.

Al momento dell'ingresso e dell'uscita, le studentesse e gli studenti devono raggiungere e/o lasciare le aule didattiche assegnate in maniera rapida e ordinata. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule. Le operazioni di uscita sono dirette dall'insegnante dell'ultima ora di lezione.

Art. 5- Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse e gli studenti devono seguire le indicazioni degli insegnanti;

2. Nei limiti delle possibilità gli insegnanti sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a programmare attività didattica all'aperto;

3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono invitati a mantenere a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti.

4. Le aule e i laboratori devono essere continuamente areati.

5. Per motivi di sicurezza legati all'emergenza COVID, le attività di pre-post e dopo scuola, gestite da Associazioni esterne, avranno luogo nel presente a.s. osservando gli attuali riferimenti legislativi.

Art. 6 - Accesso ai servizi igienici

1. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava con acqua e sapone.

2. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo.

3. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante gli ultimi 5' dell'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art. 7 - Accesso ai distributori automatici di alimenti e bevande

1. L'accesso ai distributori è consentito alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di I grado, oltre che al personale docente e Ata.

2. Chiunque intenda accedere ai distributori deve provvedere alla preventiva disinfezione delle mani e poi disporsi in una fila ordinata.

3. L'accesso ai distributori automatici di alimenti e bevande da parte degli studenti della scuola secondaria di I grado è consentito, **nel proprio piano**, esclusivamente durante gli intervalli, tranne in casi debitamente motivati e su permesso accordato dall'insegnante.

4. Alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di I grado non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nelle palestre.

Art. 8 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola.

2. Durante tali riunioni il locale sarà adeguatamente areato.

3. Le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico in videoconferenza, nel rispetto del Regolamento per le sedute telematiche d'istituto, del Protocollo Covid e in base alla normativa vigente in materia anti Covid.

4. Per l'anno scolastico 2022/2023 gli **incontri con i genitori** si terranno in presenza e regolamentate in base all'andamento epidemiologico.

Art. 9 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è opportuno adottare tutte le norme igieniche delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Sono presenti le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone.

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Alle studentesse e agli studenti si consiglia di evitare lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali durante la loro permanenza a scuola.

Art. 10 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%;
4. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici si assicura la ventilazione degli ambienti;

Art. 11- Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Il personale scolastico o l'alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta in ciascun plesso. Nel caso di alunni, verranno avvisati subito i genitori/tutori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del medico di famiglia /pediatra opportunamente informato. Nell'attesa di rientrare al proprio domicilio, la persona con sintomi dovrà indossare sempre la mascherina FFP2;
2. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente;
3. La presenza di casi conclamati determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, di un monitoraggio ministeriale.
4. Per il rientro a scuola degli alunni risultati positivi e del personale scolastico è necessario **l'esito negativo del test al termine dell'isolamento previsto.**

Art. 12 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
2. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal Medico competente su richiesta dello stesso lavoratore, previa dichiarazione di fragilità da parte del medico di famiglia. Al Medico competente è affidata la sorveglianza sanitaria eccezionale di tali lavoratori ai sensi dell'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, e della sua Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77.

3. In merito alla possibilità per i lavoratori fragili di garantire la prestazione lavorativa, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

4. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art.13- Visite guidate e viaggi d'istruzione

Le uscite didattiche e/o visite guidate saranno autorizzate solo dopo un'attenta valutazione dell'andamento epidemiologico.

L'ISTITUTO SI RISERVA DI MODIFICARE IL PRESENTE REGOLAMENTO IN BASE ALL'ANDAMENTO EPIDEMIOLOGICO E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA ANTICONTAGIO.

Art.14 DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Disposizioni comuni per tutte le scuole dell'Infanzia dell'I.C. TE4

Sulla base delle Linee Guida per la Scuola dell'Infanzia, sono disposte le seguenti regole di accoglienza:

1. Le alunne e gli alunni della scuola dell'infanzia non dovranno indossare la mascherina all'interno dei locali e nelle pertinenze scolastiche; i lavoratori che hanno l'esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero usare un dispositivo di protezione respiratorio del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi.
2. L'utilizzo dei bagni da parte dei bambini dovrà essere consentito dai docenti in modo da evitare affollamenti.
3. Per motivi di sicurezza l'accoglienza avverrà alla porta d'ingresso dei plessi evitando l'assembramento da parte degli accompagnatori. In ogni caso l'accesso alla struttura dovrà avvenire attraverso **l'accompagnamento da parte di un solo genitore o delegato maggiorenne**; inoltre gli accompagnatori non possono sostare nelle pertinenze degli edifici scolastici.
4. Le attività didattiche–educative verranno svolte anche per gruppi sezione non fissi, a meno di eventuali possibili disposizioni delle autorità sanitarie.
5. Non potranno essere introdotti in classe oggetti e giochi personali, potenzialmente non adeguatamente sanificati;
6. **Per il rientro a scuola degli alunni risultati positivi al SARS-CoV-2 è necessario l'esito negativo del test al termine dell'isolamento previsto.**